

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 1970

(Antimeridiana)

(38^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili » (1192) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 339, 342, 343, 345, 351, 352
ARENA	345
BARTOLOMEI	352
CORRAO	351, 352
DEL NERO	341, 351
FABIANI	340, 341, 342, 343, 350, 351
MURMURA, relatore	340, 343, 351, 352
PALUMBO	345
PERNA	350, 351, 352
PREZIOSI	341, 352
TEDESCHI, sottosegretario di Stato per l'interno	343, 345, 351, 352
TREU	342

Li Causi, Murmura, Palumbo, Perna, Preziosi, Schiavone, Signorello, Tesauero, Treu, Turchi, Venanzi e Vignola.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Secchia è sostituito dal senatore Sema.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Tedeschi.

MURMURA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili » (1192) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Caleffi, Corrao, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Di Benedetto, Fabiani, Gianquinto,

M U R M U R A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione intende conferire una precisa ed organica cornice alla vigente legislazione sull'assistenza ai minorati della vista, determinando una sistemazione precisa e conferendo tutela e protezione a quanti si trovano in condizioni di menomazione, innovando sia per quanto riguarda la misura della pensione — che viene notevolmente elevata, con l'ulteriore aggiunta della tredicesima — sia estendendo l'indennità di accompagnamento, sia ancorando la concessione alla non iscrizione nei ruoli della complementare, sia concedendo l'indennità di accompagnamento a quanti non riscuotono la pensione, purchè non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente per la complementare.

A queste norme economiche ne seguono altre: il decentramento ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza dell'accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione dei benefici e della conseguente erogazione con le garanzie del riesame, per impulso di parte, in sede di gravame; le prestazioni sanitarie con il concorso dello Stato; una normativa per le Commissioni sanitarie provinciali e regionali, cui viene conferito — analogamente a quanto disposto per i sordomuti — l'onere dell'accertamento delle condizioni visive, nonchè la loro durata; la gratuità delle procedure e delle documentazioni; gli accreditamenti a semestre anticipato dal Ministero dell'interno alle prefetture e la loro ripartizione agli enti comunali di assistenza per il pagamento ai beneficiari.

Una norma particolarmente importante, poi, è quella che prevede la soppressione dell'Opera nazionale per i ciechi civili, con il contemporaneo trasferimento del patrimonio e del personale all'Unione italiana ciechi o, per quanto concerne il personale, alla Amministrazione civile dell'interno, con il rispetto del servizio prestato nell'Ente di provenienza. Per essere più precisi, mentre tutto il personale dell'Opera nazionale ciechi civili può passare alle dipendenze della Amministrazione dell'interno, un'eccezione

viene fatta per il personale avventizio alle dipendenze di detta Opera, il quale è trasferito — sempre conservando l'anzianità di carriera e di qualifica — all'Unione italiana ciechi.

Concludendo, in linea di massima, sono pienamente favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che certamente risponde alle esigenze di questa categoria di nostri connazionali. Devo, peraltro, fare due osservazioni. La prima riguarda l'articolo 12 la cui normativa, a mio giudizio, dovrebbe essere interpretata in senso estensivo. Così come è formulato, infatti, detto articolo potrebbe suscitare alcune perplessità, perchè prevede soltanto una tutela amministrativa e non anche una tutela giurisdizionale ordinaria, tutela che invece è stata esplicitamente accordata nel provvedimento riguardante i sordomuti. Ad ogni modo, dal momento che si tratta di una tutela prevista dalla Costituzione, si può anche fare a meno di emendare l'articolo 12, evitando così il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 2, il quale prevede la riduzione della pensione per coloro i quali sono ricoverati a spese dello Stato presso istituti di istruzione o di assistenza. Anche questa norma, a mio avviso, poteva essere articolata in maniera diversa, nel senso che i minorati della vista avrebbero dovuto godere dell'intero assegno, salva poi l'effettuazione di una trattenuta da parte dell'istituto presso cui essi fossero ricoverati. Ma, come ho già detto, la particolare situazione di questa categoria e dei lavori parlamentari esige, o meglio consiglia, a mio avviso, una sollecita approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

F A B I A N I . In linea di principio sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Devo peraltro dire che nutro molte perplessità sulle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, che stabiliscono l'entità delle provvidenze a favore di questa categoria.

L'aumento della pensione da 18.000 a 32 mila lire, se si tiene conto del punto di partenza, è indubbiamente un aumento rispettabile. Considerando la cifra in se stessa, tuttavia, è certamente inadeguata perchè non si può pensare che un cieco possa vivere con 32.000 lire al mese. Pertanto, mentre la Costituzione afferma che lo Stato deve provvedere a coloro che non hanno i mezzi o che non hanno la possibilità di procurarsi i mezzi per vivere, si continua a mantenere questa categoria pressochè in condizioni di mendicizia.

Del tutto inconcepibile, inoltre, è anche la differenza nell'entità della pensione prevista per coloro che sono ciechi assoluti e per coloro che, invece, hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi. Ora io mi domando: come può fare una persona che ha un residuo visivo di un ventesimo a provvedere al proprio mantenimento, o ad avere maggiori possibilità del cieco assoluto di adattarsi ad un qualsiasi lavoro che gli possa procurare un guadagno? Mi sembra quindi che con questa norma si compia un vero atto di ingiustizia, perchè fra il cieco assoluto e colui che conserva un residuo visivo di un ventesimo non vi è alcuna differenza dal punto di vista della capacità di procacciarsi i mezzi per vivere.

Anche la norma contenuta nell'articolo 2 non è umana e non risponde allo spirito del provvedimento. Essa infatti prevede che per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali, a carico anche parziale di enti pubblici, la pensione è ridotta a lire 18.000 mensili se ciechi assoluti e a lire 14.000 se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi. Ora io chiedo: se un cieco è solo, come può vivere con questo assegno? È chiaro che deve ricorrere all'assistenza pubblica.

DEL NERO. Ma c'è l'ente che paga per lui!

FABIANI. Ma vogliamo renderci conto che con 32.000 lire al mese un cieco non può vivere? Se un cieco ha famiglia

potrà contare su una certa assistenza, ma se non ha famiglia chi lo assiste? Nessuno oggi-giorno potrebbe vivere con 32.000 lire al mese e, a maggior ragione, non può viverci un cieco che ha bisogno di qualcuno che lo assista. Non resta altra soluzione, quindi, che il ricovero.

PREZIOSI. Ma dove sono tutti questi ricoveri?

FABIANI. Ve ne sono pochi, è vero, ma i ciechi sono costretti ad andarci, altrimenti non saprebbero come fare. Personalmente conosco numerosi ciechi a Firenze (questa città purtroppo detiene una specie di primato nel numero dei ciechi civili) che sono soli e sono costretti a vivere in un ricovero. Tuttavia, se sono costretti a ricoverarsi, perchè si vuole ridurre il loro assegno mensile? Anche se hanno da mangiare e da dormire, 32.000 lire al mese sono indispensabili per poter comprare qualche capo di vestiario, un pacchetto di sigarette, per prendere un caffè, per fare della vita non soltanto una teoria di drammi dolorosi. Questi pochi soldi dovrebbero servire anche per render loro meno difficile, meno penosa la vita. Tra l'altro si tratterebbe di risparmiare poche lire, perchè poi non sono tanti i ricoverati. Vogliamo fare economia proprio su questi ciechi, quando anche il disegno di legge per gli ex combattenti (che il collega Perna ha chiesto di discutere in sede deliberante, per agevolarne l'iter) concede a questi ultimi adeguati benefici (ed è giusto che sia così)? Ma si tratta di gente che, in sostanza, per la massima parte è abile al lavoro, ha un posto nella società di oggi, ne gode i privilegi. Perchè dunque si debbono fare economie di poche centinaia di lire proprio sui ciechi, su coloro che sono stati colpiti nella maniera più atroce?

PREZIOSI. Onorevole Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro di essere favorevole al disegno di legge perchè prevede provvidenze maggiori a favore di una categoria tanto sventurata. Sono d'accordo circa le considerazioni del collega Fabiani, come credo siano d'accordo tutti gli altri

colleghi. Quello che mi ha colpito è stato soprattutto il trattamento che si riserva ai ciechi che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo: quando si aumenta di sole 4.000 lire mensili l'indennità a questa categoria, non si dà niente, perchè è chiaro che colui che ha un residuo visivo non superiore ad un ventesimo non può lavorare, e allora si trova nelle stesse condizioni del cieco totale, anche se ha la fortuna di vedere « il sole come un'ombra ».

Penso che almeno per costoro si dovrebbe aumentare la pensione da lire 18.000 a lire 25.000 mensili.

Anche per quanto riguarda l'altra considerazione del senatore Fabiani sono d'accordo; però è necessario creare istituti adatti, non di ricovero, perchè la parola ricovero suona sempre male (non dimenticherò mai di essere stato... « aggredito » in Assemblea dall'allora senatore Lodovico Montini per aver usato questa espressione). Purtroppo, però, in Italia, e soprattutto nel Sud, vi sono istituti — che lei conosce bene, onorevole Presidente — che non hanno un modo onorevole, lecito, umano di assistere i propri ricoverati; per cui bisogna creare prima questi istituti di ricovero e poi si potrà chiedere ai ciechi civili di versare quasi la metà della loro scarsa pensione agli istituti suddetti.

T R E U . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tutti coloro che hanno avuto occasione di prendere a cuore la dolorosa situazione in cui versano questi nostri concittadini sanno che cosa vuol dire trovarsi ricoverati in istituti e comunque in enti che possano in qualche modo assisterli. Mi permetto comunque di dire solo che questo è un provvedimento che ha bisogno di essere varato al più presto, con la prospettiva che più che parlare di aumenti, occorre creare quelle organizzazioni che in alcune Regioni, come la mia, già esistono, e dove questi poveri nostri concittadini siano posti in grado di esercitare alcune professioni, che stanno per fortuna allargando l'area dell'occupazione anche per i ciechi, sia assoluti, che con un residuo visivo non superiore a un ventesimo, come quelle di centralinista, massaggiatore, eccetera.

P R E S I D E N T E . Nel corso della discussione sono affiorate due esigenze fondamentali: una quella di approvare senza indugio il provvedimento legislativo in discussione, e l'altra di auspicare che al trattamento per questa categoria — particolarmente degna della massima considerazione — si possa, in avvenire, provvedere molto più adeguatamente.

È inoltre affiorata anche l'esigenza di non privare questi cittadini della tutela che, in linea generale, è data a tutti.

Ora io credo che le diverse esigenze si possano contemperare, procedendo intanto all'approvazione del disegno di legge così com'è, e formulando poi due ordini del giorno: il primo ancorato all'esigenza che in un avvenire molto prossimo la normativa vigente sia integrata da ulteriori provvidenze, specialmente per coloro i quali si trovano nella disgraziata situazione di avere una menomazione visiva che purtroppo non consente loro alcuna capacità lavorativa; il secondo, in cui si dica che noi approviamo questo disegno di legge interpretando il silenzio sulla tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi come un rinvio, da parte della legge, alle regole generali della Carta costituzionale.

Con questi due ordini del giorno noi avremmo prospettato quelle che sono le esigenze di integrazione della legislazione in materia e avremmo insieme soddisfatto la necessità di un'immediata approvazione del disegno di legge data la situazione gravissima e le difficoltà in cui si dibattono gli infelici colpiti da cecità.

F A B I A N I . Nessuno contesta la necessità di approvare al più presto il disegno di legge. Penso che sarebbe giusto che l'assegno, da 18.000 lire, fosse portato — come è stato richiesto anche dal senatore Preziosi — a 25.000 lire, ma penso anche che una richiesta di questo genere comporterebbe la necessità della ricerca del finanziamento e dell'accertamento della spesa, il che potrebbe richiedere molto tempo.

Anch'io ravviso l'opportunità di un ordine del giorno con il quale si prospetti al Governo e al Parlamento la necessità di rivedere al più presto la misura dell'assegno

in questione. Non sono d'accordo, però, sulla proposta d'approvare l'articolo 2 così com'è solo per risparmiare qualche giorno di tempo.

PRESIDENTE. Per non « insabbiare » il disegno di legge occorre approvarlo così com'è.

FABIANI. Penso che sarebbe preferibile scartare il primo emendamento proposto dal collega Preziosi perchè effettivamente, se fosse approvato, potrebbe ritardare l'approvazione del disegno di legge per un rinvio alla 5^a Commissione, alla ricerca del prescritto finanziamento.

Per quanto riguarda, invece, la soppressione dell'articolo 2, non vedo perchè essa debba comportare un ritardo di tempo.

PRESIDENTE. Il provvedimento dovrebbe ritornare alla Camera.

FABIANI. Ma è questione di pochi giorni: la maggiore spesa — a mio avviso — può rientrare nello stanziamento previsto.

TEDESCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. L'articolo 2 ha subito una profonda trasformazione nel corso della discussione dinanzi alla Camera dei deputati; su di esso si è raggiunto un accordo tra il Ministero dell'interno e quello del tesoro.

Per introdurre questa modifica all'articolo 2, il Ministero dell'interno ha dovuto dimostrare — direi quasi al centesimo — che i 15 miliardi previsti per il finanziamento di questo provvedimento rientrano nelle reali disponibilità di spesa.

FABIANI. Ma con l'articolo 2 si riducono le attuali pensioni!

TEDESCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Nel testo presentato alla Camera erano ancora più ridotte e tali sarebbero rimaste se non fossero state introdotte modificazioni sostanziali.

FABIANI. Mi riservo di presentare, in sede di discussione dell'articolo 2, un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

MURMURA, relatore. L'onorevole Presidente ha anticipato le proposte che io stesso volevo avanzare.

Vi è però da tener presente che quando esaminiamo un problema non lo possiamo considerare senza pensare alle ripercussioni che ne potrebbero derivare ad altre categorie; abbiamo recentemente approvato provvedimenti a favore dei sordomuti e degli invalidi civili e, se vogliamo migliorare il trattamento a favore dei ciechi, dobbiamo inevitabilmente tener conto di altre situazioni, ad evitare squilibri e malcontenti.

Una revisione generale delle leggi riguardanti i sordomuti, gli invalidi civili ed i ciechi potrebbe dare al Parlamento ed al Governo la possibilità di rivedere globalmente tutta la materia, perequando al meglio le diverse provvidenze.

Per quanto riguarda, in particolare, le osservazioni all'articolo 2, sono favorevole al mantenimento del testo pervenutoci dalla Camera poichè, se accettassimo la proposta del senatore Fabiani, verrebbero a crearsi sperequazioni nell'ambito dei ricoverati in istituti assistenziali.

Con l'accoglimento dei due ordini del giorno nei termini fissati dall'onorevole Presidente, che la Commissione potrebbe accogliere unanimemente, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo tutti d'accordo nel proporre una revisione del trattamento economico riservato a queste categorie. Ritengo tuttavia che vada precisato come il silenzio delle disposizioni legislative circa la tutela presso la giurisdizione amministrativa e ordinaria significa rinvio alle norme costituzionali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Aumento della pensione non reversibile)

La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:

da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

(È approvato).

Art. 2.

(Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza)

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile è ridotta nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

A tale articolo il senatore Fabiani ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero testo.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

(Tredicesima mensilità)

Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonchè ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.

Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

(È approvato).

Art. 4.

(Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti)

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione.

Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili

(È approvato).

Art. 5.

(Condizioni economiche)

La pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

(È approvato).

Art. 6.

(Beneficiari dell'assegno a vita)

In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione

dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

A R E N A . Temo che la dizione di questo articolo escluda per l'avvenire dal godimento dell'assegno di lire 10.000 i ciechi che si troveranno ad avere un residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo.

Dalla dizione letterale di tale articolo sembra che si voglia continuare a corrispondere tale assegno a quanti già ne sono provvisti, senza considerare quanti, invece, si verranno a trovare nelle condizioni visive di cui sopra.

L'articolo 6 sembra una norma transitoria ma, purtroppo, i ciechi continueranno ad esserci.

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Coloro i quali in futuro dovessero essere riconosciuti diminuiti nel *visus* come precisato all'articolo 6, che in realtà prevede una norma transitoria, finirebbero con il diventare beneficiari delle provvidenze previste dal secondo comma dell'articolo 1.

P A L U M B O . Mi scusi l'onorevole Sottosegretario se anch'io insisto, ma vorrei una risposta precisa: coloro i quali in futuro, indipendentemente da quelli che già beneficiano dell'assegno di lire 10.000, si troveranno nelle stesse condizioni degli attuali beneficiari e presenteranno domanda per ottenere questa provvidenza avranno o no diritto ad ottenerla?

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Non credo.

P A L U M B O . Allora daremo un aumento a taluni ed escluderemo dal beneficio altri; si tratta senza dubbio di una norma dannosa.

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* L'articolo 6 fa riferimento ad una norma che attualmente non è più in vigore, come stabilito dalla legge 10 feb-

braio 1962, n. 66, se non per coloro che ne godevano i benefici a quella data e che continueranno a goderli in virtù — appunto — dell'articolo 6 in discussione. Ricordo che fu in considerazione della larghezza con cui veniva accertata la minorazione visiva che la stessa Opera nazionale per i ciechi civili consigliò allora la soppressione di quel beneficio per il futuro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

(Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile)

L'indennità di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonchè da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.

L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

(È approvato).

Art. 8.

(Domande e ricorsi pendenti)

Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non reversibile, presentati an-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)38^a SEDUTA (19 maggio 1970)

teriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

(Decentramento del sistema di erogazione)

Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

La nomina dei due rappresentanti della Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati dal presidente della giunta regionale.

Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato può presentare, entro tren-

ta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale della assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice-prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

In caso di necessità, il Ministro dell'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto alla assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato.

Per l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici.

(È approvato).

Art. 10.

(Commissioni provinciali sanitarie)

L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una Commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'Ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, può nominare più Commissioni, le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

(È approvato).

Art. 11.

(Composizione delle Commissioni provinciali sanitarie)

La Commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della Commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.

I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della Commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della Commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della Commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del controllo oculistico.

Il segretario della Commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali,

nello stesso periodo, è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

(È approvato).

Art. 12.

(Commissioni regionali sanitarie)

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi.

Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno.

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

(È approvato).

Art. 13.

(Durata del mandato delle Commissioni sanitarie)

Le Commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse

modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette Commissioni, estraneo all'amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 14.

(Presentazione delle domande)

I cittadini che aspirano al godimento di uno o più dei benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla Commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

(È approvato).

Art. 15.

(Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle Commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

(È approvato).

Art. 16.

(Modalità di erogazione)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefet-

ture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

(È approvato).

Art. 17.

(Decorrenza dei benefici)

La concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

(È approvato).

Art. 18.

(Scadenza delle rate)

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali

altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

(È approvato).

Art. 19.

(*Accertamenti
sulla permanenza dei requisiti*)

Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

(*Soppressione dell'ONCC
e trasferimento del patrimonio*)

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti all'Unione italiana ciechi.

(È approvato).

Art. 21.

(*Trasferimento del personale
dell'Opera nazione ciechi civili*)

I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili — salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo — sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, all'Amministrazione civile dell'interno.

Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carriera del personale appartenente a tali ruoli, i posti di

ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta Amministrazione.

Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.

Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.

Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi.

Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito all'Unione stessa.

(È approvato).

Art. 22.

(*Trasferimento degli stanziamenti per la
concessione dei benefici*)

Ai fini della concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.

Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)38^a SEDUTA (19 maggio 1970)

ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:

- a) del Ministero dell'interno;
- b) dell'Unione italiana ciechi;

ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.

(È approvato).

Art. 23.

(Copertura della spesa)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 24.

(Effetti della legge ed abrogazioni)

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, delle quali do lettura:

TABELLA A

*Ruolo ad esaurimento
della carriera direttiva amministrativa.*

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	1
670	Ispettore generale	4
500	Direttore di divisione . . .	5
402	Direttore di sezione (già Capo sezione)	6
325	Consigliere di 1 ^a classe . . .	3
271	Consigliere di 2 ^a classe . . .	
229	Consigliere di 3 ^a classe . . .	
325	Assistente sociale di 1 ^a classe	1
271	Assistente sociale di 2 ^a classe	
229	Assistente sociale di 3 ^a classe	
TOTALE		<u>20</u>

Il posto di Direttore generale è portato in aumento nella corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno a decorrere dal 1° marzo 1973.

P E R N A . Vorrei che il Governo ci chiarisse perchè, mentre tutto il personale dell'Opera è immesso in ruolo ad esaurimento, solo il posto di Direttore generale è portato in aumento nella corrispondente qualifica dell'Amministrazione civile dell'interno.

F A B I A N I . Il disegno di legge prevede la soppressione dell'Opera e, quindi, giustamente si stabilisce che il personale venga immesso in un ruolo ad esaurimento dell'Amministrazione civile dell'interno. Mi domando però perchè nel disegno di legge si è voluto anche stabilire un posto in più di Direttore generale nell'organico del Ministero dell'interno.

M U R M U R A , *relatore*. Il disegno di legge affida nuovi compiti al Ministero dell'interno: ne consegue la necessità di nuovo personale. Caso mai, questo problema potrà essere riesaminato al momento dell'imminente riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

P E R N A . Ma con quanto stabilito dalla tabella A si crea uno stato di fatto, che poi sarà assai difficile mutare. Questo Direttore generale avrà il suo posto al Ministero, pretenderà un ufficio; e sarà praticamente impossibile trasferirlo ad altri compiti.

I E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma le funzioni che il Ministero assorbe con l'abolizione dell'Opera dovranno pur essere svolte da qualcuno!

D E L N E R O . L'Opera nazionale ciechi civili aveva una sua struttura, analoga a quella dello Stato. Sopprimendo l'Ente, tutto il personale passa al Ministero dell'interno in sovrannumero, con ruolo ad esaurimento. Il posto di Direttore generale non è però ad esaurimento, ma viene creato un posto fisso in aumento nell'organico del Ministero. Si è fatto questo, perchè, altrimenti, si sarebbe avuto un trattamento *in peius* del personale dell'Opera. Bisogna infatti conservare al personale la possibilità dell'avanzamento in carriera.

P E R N A . Ma le possibilità di avanzamento non hanno alcun rapporto col grado di Direttore generale. Questi viene nominato con deliberazione del Consiglio dei ministri.

P R E S I D E N T E . Ricordo agli onorevoli commissari che si era tutti d'accordo, nessuno escluso, per l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, considerata l'esigenza di una rapida, definitiva approvazione del disegno di legge. Se è venuto meno questo proposito e da parte di alcuni onorevoli colleghi si intende, per ragioni che possono essere validissime, modificare il testo, bisogna trar-

ne le conseguenze. Invito pertanto gli onorevoli colleghi che ritenessero necessario modificare il testo del disegno di legge a presentare i relativi emendamenti.

P E R N A . Non è compito nostro proporre una modificazione di questo genere, ma, riconosciutane l'esigenza — e non mi sembra vi possano essere dubbi — sarebbe necessario che fosse proprio il Governo a proporre una modifica nel senso da noi prospettato.

F A B I A N I . Si perde molto tempo per disegni di legge che non rivestono eccessiva importanza e poi, al momento di discutere provvedimenti veramente importanti, ci troviamo con il cappio alla gola dell'urgenza di approvare, comunque, disposizioni suscettibili di effettivo miglioramento.

C O R R A O . Non ci si può costringere, adducendo ragioni di urgenza, anche se valide, ad approvare alcuni aspetti del disegno di legge, che sono, senz'ombra di dubbio, illegittimi.

P E R N A . Non è questo il problema. All'articolo 21 si dice che i ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento, all'Amministrazione civile dell'interno. Invece, nella tabella A, si stabilisce l'istituzione di un nuovo posto di Direttore generale nella corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa di tale Amministrazione. Ora, una cosa è mantenere il trattamento economico e giuridico *ad personam* di questo funzionario ed altra cosa è creare appositamente per lui, con legge, un posto di Direttore generale. Questo è veramente assurdo perchè sappiamo che tale nomina spetta al Consiglio dei ministri. Non dobbiamo dimenticare, poi, che già esiste una Direzione generale dell'assistenza e previdenza pubblica con il relativo Direttore generale. Un nuovo Direttore, evidentemente, non avrebbe nulla da fare.

P R E S I D E N T E . Ma allora, senatore Perna, cosa propone?

P E R N A . Bisogna fare in modo che questo funzionario conservi il trattamento economico ed i diritti acquisiti, evitando l'inconveniente di cui parlavo prima. Del resto lei, onorevole Presidente, mi insegna che non possiamo con legge nominare un Direttore generale.

P R E S I D E N T E . Pur rendendomi conto della fondatezza delle sue osservazioni, senatore Perna, sono preoccupato del ritardo che subirebbe l'approvazione di questo provvedimento qualora decidessimo di modificare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

C O R R A O . Ma allora perchè esistono due rami del Parlamento?

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'altro ramo del Parlamento ha sollevato obiezioni di altro tipo e di altra natura. Non è che l'istituzione di questo ruolo sia passata inosservata, ma la Camera ha ritenuto positivo che si sia giunti finalmente allo scioglimento dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Ritengo, pertanto, che il Governo non possa accogliere l'invito a formulare l'emendamento, così come suggerisce il senatore Perna.

M U R M U R A , *relatore*. Come ho già avuto occasione di dire, sono favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, anche perchè, aumentando di una unità le direzioni generali del Ministero dell'interno, ciò non significa che il Direttore generale debba provenire solo dall'Opera nazionale per i ciechi civili.

P R E S I D E N T E . Non possiamo continuare questa discussione se non viene presentato un emendamento preciso

P E R N A . Non voglio presentare emendamenti. Vorrei però pregare il Presidente e la Commissione di rinviare il seguito della discussione, se non altro, alla seduta di oggi pomeriggio, al fine di approfondire lo studio di questo particolare aspetto del disegno di legge.

T E D E S C H I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è a disposizione della Commissione.

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, dico con molta sincerità che se per questa sera è pensabile giungere a qualche risultato, sono d'accordo sul rinvio; ma se *a priori* si sa che non è possibile far nulla, tanto vale allora passare senz'altro alla votazione del provvedimento.

B A R T O L O M E I . Mi pare che accettare un rinvio della discussione a questa sera costituisca un atto di cortesia nei confronti del collega Perna.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta pomeridiana, per consentire ai componenti della Commissione di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,20.